



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Area Affari Istituzionali

Settore Organi Collegiali e Affari Generali

Ufficio Affari Generali

REGOLAMENTO PER LE PROBLEMATICHE DEGLI STUDENTI DISABILI

Art. 1 - Funzioni della Commissione

- 1) La Commissione sostiene tutte le iniziative che ritiene rivolte ad aiutare le persone disabili nei percorsi accademici di studio, con una presa in carico che inizia al momento dell'iscrizione (inclusa l'iscrizione ai test d'ingresso) e termina con la fine degli studi. Nello specifico, la Commissione lavora per:
 - a) Favorire l'accoglienza e l'integrazione degli studenti in condizione di disabilità certificata.
 - b) Favorire il diritto allo studio degli studenti disabili, grazie alla predisposizione di servizi e di ausili necessari al superamento delle barriere imposte dalle diverse tipologie di disabilità.
 - c) Divulgare l'esistenza di servizi e di ausili disponibili per renderne effettiva la fruibilità e l'accesso da parte degli interessati.
 - d) Contribuire a migliorare l'accessibilità dei locali e dei luoghi di studio e di vita (aula, biblioteche, residenze, mense, laboratori, centri ricreativi e sportivi).
 - e) Personalizzare il servizio offerto dall'Università attraverso la possibilità (su richiesta degli interessati) di adattare gli orari delle sedute di esami e le modalità di valutazione. Tali provvedimenti di individualizzazione degli apprendimenti sono inoltre espressamente richiesti dalla Legge-quadro 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
 - f) Promuovere azioni di sensibilizzazione all'interno delle strutture accademiche (quali ad esempio colloqui con i docenti, con gli studenti e con il personale tecnico-amministrativo);
 - g) Promuovere azioni di sensibilizzazione all'esterno delle strutture universitarie, con iniziative quali premio di studio ai migliori elaborati sui problemi della disabilità, destinati agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori; convegni su tematiche specifiche; organizzazione della Giornata Mondiale del Disabile.

Art. 2 - Composizione della Commissione

- 1) La Commissione è composta da un presidente e dai referenti dei Dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno di essi, nominati con Decreto Rettoriale, ai quali è attribuito, tra l'altro, il compito di segnalare le problematiche rilevate e dare attuazione alle iniziative adottate o proposte dalla Commissione stessa.
Inoltre, fanno parte della Commissione due rappresentanti degli studenti, nominati dal Consiglio degli Studenti e un rappresentante amministrativo (con funzione di segretario della Commissione).
- 2) La Commissione, a seconda delle tematiche affrontate, può richiedere la partecipazione alle riunioni di altri soggetti, in qualità di esperti.

Art. 3 – Servizio di assistenza

Lo studente disabile che ha necessità di assistenza per il miglior svolgimento delle attività didattiche, può chiedere, per l’Anno Accademico, un contributo economico all’Ateneo in base alla percentuale di invalidità riportata nella seguente tabella:

Invalidità dal 66% al 79%	Invalidità dal 80% al 89%	Invalidità dal 90% in su
sino a € 500,00	sino a € 1.500,00	sino a € 5.000,00

per il pagamento delle prestazioni di assistenza, ricevute da persone/associazioni, individuate dallo studente, con comprovata esperienza nell’assistenza alle persone disabili.

Il contributo da assegnare sarà stabilito di volta in volta dall’Ateneo in considerazione della percentuale di invalidità debitamente documentata e della disponibilità di bilancio.

Lo studente dovrà fare richiesta del contributo mediante la compilazione di un modulo disponibile sul sito internet dell’Ateneo, al seguente indirizzo: <http://www.uniss.it/disabili/> indicando la percentuale di invalidità.

Non verranno rimborsate spese per acquisto di beni mobili (computer, tavoli, carrozzelle, ecc.).

L’Università si riserva di valutare eventuali ulteriori e specifiche necessità che siano direttamente correlate all’invalidità dichiarata.

Salvo situazioni eccezionali le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

In nessun caso dal rapporto intercorrente tra studente e tutor/associazione, potranno derivare all’Università obbligazioni di qualunque genere e natura.

L’Università pagherà l’importo del contributo secondo le seguenti modalità:

- il 50% a seguito dell’assegnazione del contributo;

- il rimanente 50% al 31 di ottobre, previa presentazione dei prospetti mensili delle ore svolte dal tutor, firmati dallo studente e dallo stesso tutor, delle ricevute degli importi spesi sino al 31 di ottobre e della relazione finale delle attività svolte dal tutor/associazione.

In caso di mancata presentazione della rendicontazione l’Università richiederà la restituzione di quanto già erogato.

Art. 4 – Condizioni e criteri di assegnazione del contributo

L’accesso ai contributi economici per il tutoraggio è concesso nel rispetto delle condizioni temporali e di merito sotto specificate, opportunamente adeguate nei casi di iscrizione a tempo parziale. Eventuali deroghe sono autorizzate caso per caso dalla Commissione.

Criteri temporali

I contributi economici agli studenti disabili regolarmente iscritti sono forniti, nel limite delle risorse disponibili, per le seguenti durate:

- se iscritti ai corsi di laurea attivati in base agli ordinamenti precedenti il DM. n. 509/99, per un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studi con riferimento all’anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale più due anni;

- se iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi del DM. n. 509/99 e DM. 270/04, per otto anni con riferimento all’anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale;
- se iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale attivati ai sensi del DM. n. 509/99 e DM. 270/04, per cinque anni con riferimento all’anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale;
- se iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico o laurea magistrale a ciclo unico, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di laurea più otto anni con riferimento all’anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale;

Criteri di merito

Agli studenti disabili regolarmente iscritti che rientrano nelle condizioni di cui al precedente comma, i contributi economici sono forniti, nel limite delle risorse disponibili, nel rispetto dei seguenti criteri:

aver conseguito entro la data di scadenza delle domande di richiesta del contributo economico per il pagamento della prestazione di assistenza, almeno 12 CFU, se iscritti a tempo pieno, o 6 CFU se iscritti a regime part-time, nell’arco dell’anno solare di riferimento.

In caso di rinuncia e successiva iscrizione ad un corso di laurea dello stesso livello si calcola il numero di anni di iscrizione a partire dall’anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale.

Infine, agli studenti che rientrano nelle condizioni di cui ai precedenti commi, i contributi sono forniti nel rispetto dei seguenti criteri:

- con priorità a coloro che hanno meno esami da sostenere per conseguire il titolo di studi;
- a parità di esami da sostenere per conseguire il titolo di studi, il servizio è fornito con priorità allo studente con minore età anagrafica.
- per gli studenti “post-lauream”, non essendo applicabili le disposizioni degli studenti “pre-laurea”, viene presa in considerazione, oltre alla regolarità dell’iscrizione (esami sostenuti o valutazioni positive di ammissione all’anno successivo di corso), prioritariamente il grado di disabilità e solo in caso di parità, l’età anagrafica.

Art. 5 – Acquisto ed assegnazione di ausili

L’Ateneo, nel limite delle risorse disponibili, fornisce agli studenti con disabilità che ne fanno richiesta, degli ausili specifici di sostegno allo studio. Sono escluse le attrezzature di uso comune funzionali all’attività.

Art. 6 – Norme finali e transitorie

In caso di inadempimento nella “rendicontazione” al 31 di ottobre l’Ateneo si riserva di non erogare lo stesso contributo per il successivo Anno Accademico.

Le somme eventualmente non spese dovranno essere restituite dallo studente all’Ateneo e saranno riassegnate ad incremento del capitolo di provenienza.

Il regolamento entrerà in vigore dalla data del decreto di emanazione, ad eccezione delle parti relative al pagamento del saldo del contributo ed ai criteri di merito di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, che entreranno in vigore a decorrere dall’Anno Accademico 2014/2015.

Per il corrente Anno Accademico restano in vigore le disposizioni del precedente regolamento.